SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 538

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

(Parere	ai	sensi	dell	'arti	colo	1,	commi	1,	lettera	c)	e 3	della	legge	10	marzo	2005,	n.	32)
						-												

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 settembre 2005)



DRP/I/D - XIV 312/05

Roma, li 2 1 SET. 2005

Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori" deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre 2005.

Cordiali saluti

(Carlo Giovanardi)

Sen. Prof.
Marcello PERA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della Consulta Generale per l'Autotrasporto e sulla riforma del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori

Premessa

La legge 1 marzo 2005, n. 32, ha previsto, all'articolo 1, comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, mirati, fra l'altro, al riassetto normativo in materia di "organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci".

Lo schema di decreto delegato allegato ha lo scopo di dare attuazione alla delega in argomento, in base ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della citata legge, e cioè:

- a) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'Autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2003, n. 2284/TT, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) riforma del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- c) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai precedenti punti, garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

Lo schema in esame, redatto dopo approfondito confronto con le parti interessate, ed alla luce dell'ampia discrezionalità riconosciuta al Governo dalla legge di delega, pone in essere una disciplina fondata sull'esigenza di separare nettamente le funzioni dei due organi, pur assicurando il necessario collegamento fra gli stessi, per il raggiungimento di obiettivi comuni, legati all'individuazione di politiche di settore in grado di realizzare la migliore mobilità delle merci e favorire la competitività delle imprese italiane di produzione e di servizi.

Per quel che riguarda, in particolare, la Consulta generale per l'autotrasporto, va sottolineato come la scelta di dar vita ad un organismo collegiale che fungesse anche da "camera di compensazione" fra i diversi interessi coinvolti, risalga al protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2001 fra il Governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, e derivi proprio da una richiesta di queste ultime, nella consapevolezza che le strategie per il miglioramento e lo sviluppo dell'autotrasporto non potevano più prescindere dalla sinergia con gli altri soggetti in qualche modo partecipi della mobilità delle merci. La costituzione di tale organismo, in attesa che si ponesse in essere un apposito strumento legislativo, è avvenuta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, ed il suo funzionamento è stato assicurato con le risorse, pari a due milioni di euro annui, stanziate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con riferimento al Comitato centrale per l'Albo, va evidenziato che gli stessi autotrasportatori, pur massicciamente rappresentati in quell'organismo, hanno riconosciuto che esso, proprio perché sostanzialmente autoreferenziale, non poteva proporre, da solo, indirizzi generali di governo di un comparto che sempre più avvertiva l'esigenza di

colloquiare con gli altri attori del mercato dei servizi e della logistica, oltre che del mondo della produzione, ma avrebbe dovuto più proficuamente svolgere compiti di sviluppo culturale e di informazione nei confronti di un settore, come quello dell'autotrasporto, caratterizzato ancora da un'altissima percentuale di imprese monoveicolari (i c. d. padroncini), oltre che esercitare le funzioni che già oggi sono ad esso assegnate da disposizioni di legge. Non va infatti dimenticato che compito primario del Comitato centrale è proprio quello di provvedere alla formazione ed alla pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'iscrizione al quale costituisce condizione essenziale per l'esercizio della professione di autotrasporatore.

I due organismi, sostanzialmente speculari, sono entrambi incardinati nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mantenendo una posizione di autonomia contabile e finanziaria che ne garantisce snellezza di funzionamento e maggiore celerità di esecuzione delle iniziative di competenza, ferma restando la sottoposizione degli atti di spesa al vaglio degli organi di controllo sulla legittimità della spesa.

Descrizione dell'articolato

Ciò posto, si illustra qui di seguito il contenuto dei titoli e degli articoli dello schema di decreto legislativo in parola, che è stato suddiviso in due Titoli, il primo dedicato al riordino della Consulta generale per l'autotrasporto, ed il secondo alla riforma del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 1 espone le finalità del decreto, che, come già detto, trovano il loro fondamento principale nei criteri di delega relativi al riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto.

L'articolo 2 reca le definizioni dei due organismi, Consulta generale per l'autotrasporto e Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo.

Il titolo I comprende gli articoli da 3 a 8 e, come detto, reca la disciplina di riordino della Consulta generale per l'autotrasporto.

L'articolo 3 attribuisce alla Consulta la nuova denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, ne stabilisce la sede e la diretta dipendenza dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e l'autonomia contabile e finanziaria, per le regioni già esposte nella parte introduttiva della presente relazione.

L'articolo 4 descrive in dettaglio le attribuzioni della Consulta, mutuate in parte da quelle consultive già in atto svolte, ed integrate in base agli specifici criteri di delega dettati per tale organismo: fra queste ultime, si segnalano le funzioni di cui alle lettere a) – elaborazione, aggiornamento e monitoraggio relativi al Piano nazionale della logistica, d) – promozione di iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, e) – formulazione di indirizzi e di proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale ed elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto, f) – promozione di studi sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto, e rilevazione dei costi dei servizi. Vanno poi evidenziate le funzioni di cui alle lettere g) – aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alle definizione di controversie relative a contratti di trasporto stipulati non in forma scritta – ed i) – proposizione di indirizzi in materia di certificazione di qualità di imprese che trasportano merci particolarmente sensibili, che trovano corrispondenza nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo relativo alla

liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto. La funzione di cui alla lettera k) – verifica, in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, del rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti - intende dare attuazione allo specifico criterio di delega dettato all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 3), della legge 32/05, ed è da collegarsi all'esigenza che, dall'imminente entrata in vigore del regolamento di attuazione della normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, non scaturiscano disparità di trattamento e, quindi, forme di distorsione della concorrenza e del mercato, nei confronti delle imprese di autotrasporto, con riguardo alle procedure di accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 5 determina la composizione della Consulta, che riproduce parzialmente quella già esistente, tenendo, peraltro, conto del rilievo che il legislatore ha inteso assegnarle, quale massimo organo di consulenza del Governo nello specifico settore dell'autotrasporto e della logistica. E' per tale ragione, che la nomina del Presidente, persona di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica, è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre è a quest'ultimo che spetta la nomina degli altri componenti.

La struttura dell'organismo è calibrata in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza agli organismi pubblici e privati interessati: fra questi, si segnalano, tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle politiche comunitarie, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio.

Gli organismi associativi e le aziende rappresentate sono quelli già presenti oggi e quelli firmatari del Patto della Logistica stipulato con il Governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'8 luglio 2005.

Per quel che riguarda, in particolare, le associazioni di categoria degli autotrasportatori, sono indicati i requisiti minimi che le stesse devono possedere per poter essere rappresentate (desunti sostanzialmente da quelli attualmente previsti per partecipare al Comitato centrale per l'Albo), consentendo, peraltro, alle associazioni oggi presenti di mantenere un proprio rappresentante per il primo mandato, in modo da consentire un graduale adeguamento alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo.

E', infine, prefigurata la possibilità di partecipazione alla Consulta di rappresentanti di altre parti economiche e sociali e la facoltà del Presidente di invitare ai lavori esponenti di altri soggetti, per l'esame di particolari problematiche.

L'articolo 6 individua gli organi della Consulta, ne fissa in tre anni la durata del mandato, e ne stabilisce le attribuzioni. In particolare:

- il Presidente, che ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno;
- l'Assemblea generale, composta di tutti i membri della Consulta, che è l'organo deliberativo e si riunisce almeno due volte l'anno;
- il Comitato esecutivo, nominato dall'Assemblea generale su proposta del Presidente e composto, oltre che dal Presidente e dai Vicepresidenti, da quindici membri che vedono la presenza paritetica dei soggetti pubblici e delle categorie economiche e sociali rappresentate in Consulta. Il Comitato esecutivo svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale e decide in merito all'accoglimento delle richieste di partecipazione alla Consulta avanzate da altri soggetti;
- il Segretario Generale, che è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente e può essere anche estraneo alla Pubblica Amministrazione purché dotato dei necessari requisiti di competenza ed esperienza. Esso costituisce l'organo

esecutivo della Consulta, ed è responsabile della gestione contabile ed amministrativa della stessa;

il Comitato scientifico, nominato dal Presidente della Consulta dopo aver consultato l'Assemblea generale, e composto da sei membri oltre al Presidente ed al Segretario: compito di tale organo è quello di fornire l'indispensabile supporto di studio all'attività della Consulta, con particolare riguardo al Piano Nazionale della logistica ed alle indagini economiche;

l'Ufficio di Presidenza, composto dagli organi del vertice politico, scientifico ed amministrativo della Consulta, con il compito di definire le linee di azione della Consulta stessa, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali;

l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri scelti dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Assemblea generale dotati di competenze statistiche ed economiche, con il compito di procedere, come stabilito dal parallelo decreto legislativo per la liberalizzazione dell'attività di autotrasporto, all'aggiornamento degli usi e consuetudini, oltre che al monitoraggio in materia di sicurezza della circolazione;

le Sezioni regionali, quali organi periferici, composti ciascuno di nove membri, tutti nominati dal Presidente della Consulta, dei quali un presidente ed un vicepresidente di estrazione pubblica (SIIT del Dipartimento Trasporti Terrestri; Camera di Commercio), e sette rappresentanti sul territorio delle categorie economiche interessate. E' compito delle Sezioni regionali dare vita, nei rispettivi ambiti territoriali, alle iniziative della Consulta, e collaborare con i corrispondenti organi territoriali del Comitato centrale per l'Albo, per il conseguimento di obiettivi comuni.

E', infine, prevista la possibilità, su impulso del Presidente, di dar vita a commissioni per la trattazione di materie specifiche.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta, demandando al Segretario Generale la realizzazione dei programmi di attività, oltre che, come già detto, la gestione amministrativa e contabile. L'utilizzazione di dipendenti della Pubblica Amministrazione consente di rispettare il principio di invarianza della spesa previsto dalla legge di delega, potendo farsi ricorso, come in altre occasioni similari, a procedure di mobilità interna.

La norma in esame definisce altresì le aree di intervento nelle quali si estrinsecherà l'attività amministrativa, fra le quali si segnalano l'attuazione del Piano Nazionale della logistica, le azioni di sostegno alle imprese, le iniziative a favore dell'intermodalità, la certificazione di qualità e la sicurezza.

Le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale, sono demandate ad un regolamento governativo, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. Con lo stesso regolamento, verrà assicurato il necessario coordinamento in sede periferica fra gli organi territoriali della Consulta e quelli del Comitato per l'Albo degli autotrasportatori, e saranno stabiliti i criteri per la designazione dei rappresentanti delle categorie economiche interessate.

L'articolo 8 prevede l'adozione di apposito regolamento governativo, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo, per disciplinare la gestione delle spese di funzionamento della Consulta, che, come disposto al precedente articolo 3, è organo dotato di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Titolo II comprende gli articoli da 9 a 13 e provvede alla riforma dei Comitati per l'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 9 conferma la posizione di autonomia contabile e finanziaria del Comitato centrale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ne descrive le attribuzioni, che in gran parte ricalcano quelle svolte attualmente: oltre alla funzione

istituzionale di formazione e tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ed alla determinazione delle quote annualmente dovute dalle imprese, sono da sottolineare i compiti di collaborazione con la Consulta, in attuazione del criterio di delega che assegna al Comitato mansioni operative. In particolare, tale organo, su *input* della Consulta, dovrà realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti, partecipando al finanziamento delle connesse operazioni, effettuare studi e indagini di settore, attuare iniziative di sostegno alle imprese, accreditare organismi di certificazione di qualità.

Va altresì segnalato il mantenimento, in capo al Comitato centrale, del potere di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli organi periferici nei confronti delle imprese di autotrasporto, nonché la collaborazione con la Consulta nella verifica del rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, di cui si è già chiarita la portata nell'illustrazione del precedente articolo 4.

Il Comitato centrale conserva, infine, le attuali funzioni in materia di informazione alle imprese di autotrasporto, anche con strumenti informatici e telematici.

L'articolo 10 stabilisce la composizione del Comitato centrale, che, come avviene attualmente, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e mantiene sostanzialmente l'attuale assetto, con un Presidente appartenente al Consiglio di Stato, due Vicepresidenti, dei quali il primo scelto fra i dirigenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ed il secondo eletto dal Comitato stesso fra i rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, ed un'ampia rappresentanza dei soggetti pubblici e delle organizzazioni associative direttamente interessati al settore.

La durata del mandato è stata allineata a quella degli organi della Consulta ed è quindi triennale, con possibilità di conferma, a differenza di quanto previsto dall'attuale disciplina, che stabilisce tale durata in cinque anni, con possibilità di riconferma una sola volta.

L'articolo 11 fissa la composizione dei Comitati regionali, organi speculari rispetto alle Sezioni regionali della Consulta, con le quali sono chiamati a collaborare. Tale composizione ricalca, nella sostanza, quella prevista dalle attuali disposizioni in materia di Comitati provinciali: al riguardo, va precisato che i Comitati regionali, pur essendo stati costituiti, non hanno, di fatto, esercitato le loro funzioni con continuità. La gestione dell'Albo degli autotrasportatori in sede periferica veniva, infatti, assicurata dai Comitati provinciali, che svolgevano tutte le incombenze relative all'iscrizione delle imprese ed alla loro permanenza nell'Albo medesimo, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per la mancata osservanza delle norme in materia di autotrasporto.

L'entrata in vigore delle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha, peraltro, fatto venir meno la quasi totalità dei compiti dei Comitati provinciali in materia di tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, attribuendo alle province le connesse funzioni. Ai Comitati provinciali sono rimasti compiti legati all'osservanza delle tariffe obbligatorie, peraltro anch'essi superati dalla liberalizzazione dell'attività di autotrasporto introdotta dalla legge di delega e attuata con il decreto legislativo proposto contestualmente a quello ora in esame. E' per tale ragione che si è ravvisata l'opportunità di mantenere in vita unicamente i Comitati regionali, disciplinandone in maniera più articolata le funzioni.

L'articolo 12 detta disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato centrale, demandando, come già avviene nell'attuale assetto, al Capo della Segreteria la cura della gestione amministrativa e finanziaria, con riguardo ad aree di intervento sostanzialmente speculari a quelle individuate all'articolo 7 per l'attività amministrativa della Consulta.

Anche in questo caso, sarà il regolamento governativo già previsto al citato articolo 7, a dettare le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale (peraltro già presente nell'attuale assetto della Segreteria del Comitato). Con lo

stesso regolamento, saranno fissati criteri e modalità per la designazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria nei Comitati regionali.

L'articolo 13 individua in un regolamento correttivo di quello adottato con DPR 7 novembre 1994, n. 681, recante "Norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", lo strumento per adottare le disposizioni contabili occorrenti per dare attuazione al decreto in esame.

L'articolo 14 indica le norme da abrogare in relazione all'introduzione della nuova disciplina.

L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie e finali, fissando alla data di pubblicazione dei regolamenti governativi di cui agli articoli precedenti l'entrata in vigore della disciplina del decreto legislativo in esame, e prorogando conseguentemente il mandato degli attuali componenti della Consulta e del Comitato Centrale.

Viene, infine, disposto, in ossequio a quanto stabilito nella legge di delega, che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

a) Necessità dell'intervento normativo.

Lo schema di decreto legislativo in parola è finalizzato a dare attuazione alla norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 1 marzo 2005, n.32, che ha previsto la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzioni delle strutture degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

La necessità di procedere al riordino e alla razionalizzazione delle strutture di detti organismi, individuati dalla stessa legge delega, all'articolo 2, comma 2, lettera c), nella Consulta generale per l'autotrasporto e nel Comitato centrale e nei Comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nasce dall'esigenza di diversificare i livelli e gli ambiti di intervento degli stessi, riconoscendo alla prima un ruolo di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore del trasporto di merci su strada e ai secondi compiti riformati, anche di gestione operativa, a seguito del passaggio alle province, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo1998, n.112, di alcune delle precedenti funzioni da essi espletate concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

b) Analisi del quadro normativo.

L'attuale disciplina degli organismi in questione è contenuta:

- .per la Consulta generale per l'autotrasporto nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .istitutivo della stessa n.2284/TT del 6 febbraio 2003 e nell'articolo 17, comma 3-ter, della legge 24 novembre 2003, n.326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n.269;
- per il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori negli articoli 2, 3, 8, 11 della legge 6 giugno 1974, n.298 e successive modificazioni e integrazioni;
- per i Comitati provinciali negli articoli 4, 6, 7, 9, 11 della medesima legge n.298/74.

Si evidenziano di seguito la composizione e i compiti degli organismi citati in base alla richiamata normativa.

La Consulta, presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega al settore e composta da rappresentanti dei Ministeri e degli organismi pubblici aventi competenza in materia di trasporto merci su strada, nonché delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e del mondo della committenza e della logistica, risulta incardinata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di studio, consultivi e di supporto al Ministro e, per il suo tramite, agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, in ordine alle problematiche interne e internazionali attinenti al settore. Inoltre, essa costituisce sede di elaborazione di proposte di normative nazionali e di iniziative a livello europeo nella medesima materia. Per le attività ed il funzionamento di tale organismo, ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e di riqualificazione dell'autotrasporto di merci, risulta autorizzata una spesa annua, a partire dal 2003, di 2 milioni di euro.

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, composto da rappresentanti di Ministeri vari, delle Regioni e delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le principali funzioni di tale Comitato concernono la formazione, tenuta, e pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, la diretta collaborazione con il Ministro per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento dello sviluppo dell'autotrasporto di cose, la consulenza al Ministro sulle questioni afferenti il settore, nonché sui programmi e sulle direttive d'interesse, la proposta alla medesima autorità politica dei criteri di rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per la designazione nello stesso Comitato centrale, le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose. I componenti, in base all'articolo 3 della legge n.298/74, durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I Comitati provinciali, composti da rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle prefetture-uffici territoriali del governo, degli uffici locali delle entrate, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori, a seguito del menzionato trasferimento alle province delle funzioni concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori, svolgono prevalentemente compiti di promozione, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni di categoria, dello sviluppo e del miglioramento dell'autotrasporto di cose, nonché ogni altro compito ad essi delegato dal Comitato centrale. Anche il mandato dei componenti dei Comitati provinciali dura 5 anni e può essere confermato una sola volta.

Le spese di funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali risultano coperte, ai sensi del DPR 7 novembre 1994, n.681, dalle quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori.

Ciò premesso, si ritiene necessario precisare che la legge n.298/74, oltre al Comitato centrale e ai Comitati provinciali, prevede, all'articolo 5, anche i Comitati regionali che, pur essendo stati costituiti, non hanno, di fatto, esercitato le loro funzioni con continuità.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo stesso schema di decreto legislativo, all'art.14, abroga espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,11 della legge 6 giugno 1974, n.298 e successive modificazioni e integrazioni, con le connesse disposizioni applicative, che disciplinano gli organismi suindicati., nonché l'articolo 21, comma 1, numero1), che prevede sanzioni disciplinari per le imprese che non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi.

d) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Il presente schema di atto normativo non interferisce con alcuna normativa comunitaria, avendo ad oggetto il riordino e la razionalizzazione di strutture le cui funzioni rilevano esclusivamente a fini organizzativi interni all'Amministrazione.

e) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

La normativa in parola non interferisce con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, in quanto gli organismi da riordinare con la stessa, in attuazione della delega suindicata, svolgono esclusivamente funzioni di supporto alle strutture e alle autorità politiche di vertice delle Amministrazioni aventi competenza nel settore dell'autotrasporto.

f). Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Nel rinviare a quanto precisato nella precedente lettera e), si evidenzia che la riforma degli organismi proposta con l'atto normativo in argomento risulta coerente con la disposizione

dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che, come detto, ha trasferito alle province le funzioni concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori prima svolte dai Comitati provinciali. Tali Comitati risultano definitivamente soppressi.

e) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazioni.

Il percorso legislativo da seguire nel caso di specie risulta obbligato, dovendo il Governo dare attuazione a quanto previsto dalla legge di delega n.32/2005.

- 2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo contiene le definizioni, rilevanti ai fini dello stesso decreto, di Consulta e Comitato Centrale, che risultano coerenti con quelle già in uso nella normativa vigente.

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. I riferimenti normativi contenuti nel progetto di norma in esame sono stati correttamente indicati.
- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Nel testo normativo in questione si è utilizzata integralmente la tecnica della novella legislativa, introducendo lo stesso una nuova disciplina degli organismi sopra specificati.
- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Si rinvia a quanto precisato al punto 1, lettera c.
- 3. Ulteriori elementi.
- a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Sulla materia disciplinata non sussistono pronunce giurisprudenziali, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità.
- b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento normativo; destinatari diretti e indiretti.

La normativa in esame, avendo ad oggetto il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, impatta sui seguenti soggetti destinatari diretti della medesima disciplina:

- la Consulta generale per l'autotrasporto;
- il Comitato centrale e i Comitati regionali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Inoltre, detta normativa ha riflessi:

- sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto ad adottare i regolamenti previsti dagli articoli 7 (per stabilire la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e dettare le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali della medesima, nonché per fissare i criteri e le modalità per la designazione dei componenti di dette sezioni in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, nonché dei settori della produzione e dei servizi), 8 (per disciplinare la gestione autonoma da parte della Consulta delle spese occorrenti per il proprio funzionamento e per stabilire i gettoni di presenza, i rimborsi spese ed ogni altra indennità spettanti ai componenti della stessa), 12 (per stabilire la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e dettare le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici dello stesso, nonché per fissare i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria dell'autotrasporto e del movimento cooperativo) e 13 (per emanare le disposizioni modificative del regolamento di cui al D.P.R. 7 novembre 1994, n.681 recante norme sulle spese di funzionamento del Comitato centrale);
- sulle Amministrazioni e sulle associazioni di categoria interessate chiamate a partecipare attraverso propri rappresentanti agli organismi sopra specificati.

b) Obiettivi e risultati attesi.

L'obiettivo perseguito con l'atto normativo de quo, in attuazione della relativa delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n.32/2005, è quello di riordinare e razionalizzare le strutture e gli organismi pubblici operanti in materia, riconoscendo alla predetta Consulta generale per l'autotrasporto un ruolo di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore e riformando l'organizzazione e le competenze del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, a seguito del trasferimento alle province delle funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori, prima espletate dai Comitati provinciali.

In particolare, il riassetto della Consulta mira a fornire all'autorità politica il supporto, ai fini delle decisioni strategiche in materia di trasporto di merci su strada, di una struttura in cui risultano rappresentati gli interessi delle categorie economico-sociali sia degli autotrasportatori che del mondo della produzione e della logistica, nonché le competenze delle principali Amministrazioni di governo del settore. La riforma dei Comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è

finalizzata, invece, alla necessaria revisione, a seguito del predetto passaggio alle province delle funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali, delle precedenti attività svolte, creando il necessario raccordo tra le nuove funzioni ad essi riconosciute, di carattere operativo, e quelle di indirizzo e strategia della Consulta.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Sia l'ambito dell'intervento normativo che gli obiettivi dello stesso sono stati dedotti dal testo della legge di delega, in particolare dall' articolo 1, comma 1, lettera c) e dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettera c).

d) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi sopra specificati non comporta alcun maggiore onere a carico della finanza pubblica, in quanto le strutture oggetto della riforma risultano già dotate di risorse finanziarie per il proprio funzionamento, come specificato al punto 1, lettera b) della relazione tecnico-normativa.

e) Impatto sui destinatari diretti.

Gli organismi riformati avranno ruoli distinti (d'indirizzo e strategia la Consulta, di carattere operativo i Comitati per l'Albo degli autotrasportatori) ma raccordati al fine di creare le necessarie sinergie a supporto del governo del settore da parte delle competenti autorità politiche

f) Impatto sui destinatari indiretti.

Le imprese di autotrasporto, nonché il mondo della produzione e della logistica beneficeranno della possibilità di poter rappresentare, in seno agli organismi in parola, le proprie esigenze, confrontandosi direttamente con le Amministrazioni competenti in materia di scelte politicogestionali aventi riflessi importanti sulle loro attività.

Schema di decreto legislativo

Disposizioni per il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e per la riforma del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, ai sensi della legge 1 marzo 2005, n. 32

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2003, n. 2284/TT, istitutivo della Consulta generale per l'autotrasporto;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della sopra menzionata Consulta;

Visto il DPR 2 luglio 2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera c), della legge 1 marzo 2005, n. 32, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive;

EMANA il seguente decreto legislativo

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1 marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri

direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge.

Articolo 2 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) "Consulta", la Consulta generale per l'autotrasporto;
 - b) "Comitato centrale", il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I (Consulta)

Articolo 3

(Denominazione e sede)

- 1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.
- 2. La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8.

Articolo 4 (Attribuzioni)

- 1. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tal fine, la Consulta:
 - a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonché al monitoraggio sull'attuazione del Piano Nazionale della Logistica;
 - b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonché sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi;
 - c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti;
 - d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;
 - e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto;
 - f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;
 - g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati

- non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1 marzo 2005, n. 32;
- h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;
- i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici:
- j) esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti l'autotrasporto;
- k) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 32/05, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.

Articolo 5 (Composizione)

1. La Consulta è composta dai seguenti membri effettivi:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica;
- b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è di diritto il Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il secondo è designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive;
- c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- d) il Presidente del Comitato Centrale;
- e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:
 - 1. ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
 - 2. potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
 - anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
 - 4. non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale

di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;

5. organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.

Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero

competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;

- h) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative: AISCAT, ASSOAEREO, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, CONFITARMA, CONFTRASPORTO, FEDERTRASPORTO, LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE;
- i) un rappresentante dell'ANAS;
- j) un rappresentante della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.;

k) un rappresentante di TRENITALIA S.p.A.

I componenti di cui alle lettere da b) a k) sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

- 2. Oltre a quelli elencati nel precedente comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6.
- 3. Il Presidente della Consulta può invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonché esperti di specifici settori connessi con l'attività della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.

Articolo 6 (Organi)

- 1. Sono organi della Consulta:
 - a) il Presidente:

b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i

componenti

c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni Pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;

d) il Segretario Generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica Amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto

stradale di merci e della logistica;

e) il Comitato Scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica Amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;

- f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato Centrale, dal Segretario Generale e dal Presidente del Comitato Scientifico;
- g) l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche;
- h) le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti del Dipartimento Trasporti Terrestri in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette rappresentanti delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente delle Sezioni regionali è nominato un supplente.
- 2. Gli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.
- 3. I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
- 4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.
- 5. L'Assemblea generale è l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
- 6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalità assegnate alla Consulta.
- 7. Il Segretario Generale è l'organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa.
- 8. Il Comitato Scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attività ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano Nazionale della Logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.
- 9. L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.
- 10. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6) della legge 1 marzo 2005, n. 32.
- 11. Il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato Scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato esecutivo.
- 12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell'Assemblea Generale aventi implicazione territoriale e formulano proposte per l'adozione di iniziative nell'ambito territoriale di competenza .Esse collaborano altresì con i corrispondenti Comitati regionali per l'Albo degli Autotrasportatori, di cui al successivo articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.
- 13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, può istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.

Articolo 7

(Organizzazione e funzionamento)

- 1. La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario Generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:
 - a) affari generali, gestione del personale, contabilità ed aspetti finanziari;
 - b) attuazione del Piano Nazionale della Logistica;
 - c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;
 - d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalità;
 - e) certificazione di qualità e sicurezza;
 - f) comunicazione e pubblicità.
- 2. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui al successivo articolo 11. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi.

Articolo 8 (Disposizioni contabili)

- 1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
- 2. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.
- 3. Con lo stesso regolamento, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità.

TITOLO II (Comitato centrale)

Articolo 9 (Attribuzioni)

- 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
 - a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
 - b) coordinare l'attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa;

- c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;
- d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
- e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
- f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) dell'articolo
 7;
- g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 1, lettera k);
- h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
- i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
- j) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.

Articolo 10 (Composizione)

- 1. Il Comitato centrale è composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
 - a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;
 - b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è individuato fra i dirigenti in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri ed il secondo è eletto dal Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;
 - c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;
 - e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle Regioni a Statuto speciale o delle Province autonome di Trento e Bolzano;
 - f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 5, comma 1, lettera f);

- g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.
 - Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
- 2. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

Articolo 11 (Organi periferici)

- 1. I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della Regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.
- 2. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati.
- 3. I Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di competenza:
 - a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;
 - b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;
 - c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;
 - d) forniscono alle autorità competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative.
- 4. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, è ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Articolo 12

(Organizzazione e funzionamento)

- 1. L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:
 - a) affari generali, gestione del personale, contabilità;
 - b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
 - c) sicurezza e controlli;
 - d) studi e ricerche di settore;
 - e) formazione e informazione;
 - f) certificazione di qualità.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 32/05. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e di quelle del movimento cooperativo.

Articolo 13 (Disposizioni contabili)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennità.

Articolo 14 (Abrogazioni)

- 1. A decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati:
- a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, comma 1, numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

 Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto.

Articolo 15 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 13.
- 2. Il mandato dei componenti della Consulta e del Comitato centrale, in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, è prorogato fino all'entrata in vigore del decreto stesso.
- 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.